CAMERA DEI DEPUTATI N. 3896

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica

Presentato alla Presidenza il 15 dicembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) ha disposto il trasferimento all'Ente medesimo delle imprese del settore verso corresponsione di un indennizzo all'interesse del 5,50 per cento, ripartito in 20 semestralità a decorrere dal 1° gennaio 1964, e con il carico per l'ente stesso del potenziamento e del coordinamento degli impianti elettrici nel quadro delle esigenze connesse con i programmi di sviluppo economico del Paese.

Per l'attuazione di tali compiti non è stato previsto il conferimento all'ente di un fondo di dotazione, ma la facoltà per l'ente stesso di contrarre prestiti obbligazionari nei limiti ed alle condizioni stabiliti di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

2. — L'ente, dall'inizio dell'attività (settennio 1963/69), ha potuto soddisfare un incremento annuo della richiesta di energia elettrica pari al 9 per cento circa, corrispondente a quello ipotizzato in sede di predisposizione dei relativi programmi, investendo miliardi 2.507 in nuovi impianti, e corrispondendo, altresì, indennizzi di nazionalizzazione e relativi interessi per miliardi 1.392 (a fronte di un importo totale di miliardi 2.300).

Per la copertura delle suddette occorrenze di gestione, l'ente ha provveduto in parte con i proventi del fatturato dell'energia elettrica (autofinanziamento) e in parte (per le occorrenze scoperte) con il ricavo dei prestiti obbligazionari, mutui e finanziamenti vari, con una esposizione debitoria complessiva, al 31 dicembre 1969, di miliardi 3.059, di cui miliardi 2.677 per debiti obbligazionari, al netto delle quote di capitale rimborsato.

3. — Per il quinquennio 1970-74 l'Enel prevede nuovi investimenti tecnici per miliardi 3.500 (miliardi 755 per il 1971) e ulteriori pagamenti di indennizzi e interessi per miliardi 900, con un fabbisogno complessivo di miliardi 4.400 che, in relazione alle concrete possibilità di autofinanziamento dovrà essere coperto, per la maggior parte, con ulteriori operazioni di indebitamento a lungo termine.

4. — Le norme istituzionali dell'Ente – come già accennato – risultano ispirate ai seguenti criteri:

– di riservare all'ente l'industria della energia elettrica;

– di trasferirgli come patrimonio i beni delle imprese ex elettriche;

– di attribuirgli il compito di pagare gli indennizzi agli interessati;

– di utilizzare gli incrementi di utilità derivanti dall'accentramento e dal coordinamento della produzione e della distribuzione di energia elettrica, nonché al vantaggio di pagare diluito in 10 anni il valore di stima dei beni delle ex imprese elettriche ad esso ente subito trasferiti, per procedere al pagamento degli indennizzi ed ai nuovi investimenti.

Nell'economia di tale disegno non sembrava necessario, all'epoca, di fornire all'Enel un fondo di dotazione, da servire sia come garanzia per i terzi, sia come volano finanziario.

In prosieguo di tempo, però, l'Enel, in relazione alla situazione del mercato finanziario, è andato incontro a notevoli oneri, rappresentati dallo scarto tra il valore nominale e il prezzo di collocamento delle obbligazioni emesse e dalla differenza tra l'interesse del 5,50 per cento da corrispondere sugli indennizzi e quello maggiore pagato per reperire i mezzi finanziari occorrenti.

Ciò si è tradotto, come detto, in un cospicuo onere finanziario per l'Enel, che incide notevolmente, insieme ad altri oneri (riduzioni di tariffe, mancato adeguamento di queste, ecc.) sulla gestione dell'ente, appesantendola.

5. — In presenza di tale situazione sembra equo, anche da un punto di vista concettuale, che, fermo restando il criterio sancito dalla legge istitutiva – e cioè acquisizione dei beni delle imprese ex elettriche e corrispondente pagamento degli indennizzi – in favore dell'Enel venga previsto il conferimento da parte dello Stato di un fondo di dotazione per sollevare l'ente dagli oneri aggiuntivi sostenuti per effetto dell'emissione di obbligazioni emesse per reperire i fondi necessari per il pagamento degli indennizzi.

6. — Il presente disegno di legge intende appunto avviare il problema ad una definizione concreta, prevedendo un apporto complessivo in favore dell'Enel – quale fondo di dotazione – di lire 250 miliardi, distribuite nell'arco di 5 anni, in ragione di 50 miliardi all'anno a partire dal 1971.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato di un fondo di dotazione in favore dell'Ente nazionale per l'energia elettrica – Enel – per l'importo di lire 250 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.

ART. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascuno anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

ART. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972, 1973. 1974 e 1975.